

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Roma 20 aprile 2011

Prot. n. 21-11-000687

All ti n

Alle Imprese di assicurazione e di riassicurazione che esercitano attività assicurativa nei rami danni con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano attività assicurativa nei rami danni LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo che esercitano attività assicurativa nei rami danni LORO SEDI

Oggetto: Misure restrittive nei confronti della Libia.

Si fa seguito ai comunicati pubblicati sul sito internet dell'Autorità in data 7 e 11 marzo u.s., aventi ad oggetto la normativa internazionale che ha introdotto misure restrittive nei confronti della Libia.

Al fine di dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e alla Decisione 2011/137/PESC del 28 febbraio 2011, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 204/2011 del 2 marzo 2011, il quale ha, tra l'altro, introdotto restrizioni all'esportazione ed all'importazione, da e verso la Libia, di attrezzature militari che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna ed ha previsto il congelamento dei fondi, delle attività finanziarie e di ogni altro tipo di risorse economiche posseduti o controllati, anche indirettamente, dalle persone fisiche elencate in appositi allegati.

Il sopra richiamato Regolamento, prevede, all'art. 3, lett. c), che è vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegati I, compresi in particolare, sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia.

Il Regolamento n. 204/2011 è entrato in vigore il 3 marzo 2011 ed è immediatamente esecutivo, tuttavia dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantirne l'attuazione, nonché norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni.

Con la presente nota, nel sollecitare particolare cautela nell'assunzione di rischi che dovessero coinvolgere beni, servizi e soggetti ricompresi nel su citato quadro normativo al fine di evitare danni reputazionali, si richiede di fornire, entro il 13 maggio 2011, elenco dettagliato dei contratti emessi (ramo, numero, importo premi) a copertura di rischi ubicati in Libia, nonché, per i rischi dei rami 7, 14, 15 e 16, che abbiano quale contraente/assicurato soggetti di nazionalità libica.

Distinti saluti.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)